

Bruxelles, 17.7.2023
COM(2023) 450 final

2023/0274 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adozione del suo regolamento interno per la selezione del presidente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici ("comitato") in riferimento alla prevista adozione del proprio regolamento interno per la selezione del presidente.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sugli appalti pubblici

L'accordo sugli appalti pubblici ("accordo") è un accordo multilaterale nel quadro dell'OMC il cui scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. La versione riveduta dell'accordo è entrata in vigore il 6 aprile 2014.

L'Unione europea è parte dell'accordo.

Il 12 maggio 2023 il comitato ha distribuito il progetto di regolamento interno per la selezione del presidente del comitato dell'OMC per gli appalti pubblici (documento GPA/W/349).

La decisione consente alla Commissione di esprimere a nome dell'Unione europea la posizione definitiva sul progetto di regolamento interno per la selezione del presidente.

2.2. Comitato per gli appalti pubblici

Il comitato è stato istituito per gestire l'applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici. È composto da rappresentanti di ciascuna parte, nonché da membri dell'OMC e di organizzazioni intergovernative in qualità di osservatori.

Il comitato si riunisce regolarmente, circa quattro volte all'anno, per fornire alle parti l'occasione di consultarsi su qualsiasi questione relativa all'applicazione e al funzionamento dell'accordo o al perseguimento dei suoi obiettivi. Esercita inoltre altre funzioni che possono essergli conferite dalle parti.

Il comitato informa a cadenza annuale il consiglio generale dell'OMC delle proprie attività e degli sviluppi relativi all'applicazione e al funzionamento dell'accordo.

L'Unione europea, come tutte le altre parti, è un membro del comitato, in cui è rappresentata dalla Commissione.

2.3. L'atto previsto del comitato

La finalità dell'atto previsto è l'adozione del regolamento interno per la selezione del presidente del comitato.

L'adozione della decisione avverrà secondo le procedure interne di ogni parte.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Attualmente non esiste un regolamento interno che disciplini la selezione del presidente del comitato. Il progetto di regolamento interno per la selezione del presidente del comitato stabilisce le norme per tale selezione tra i rappresentanti in seno al comitato e quelle sulla nomina del presidente e sulla selezione di un presidente ad interim in casi specifici.

Il progetto di regolamento interno per la selezione del presidente del comitato è il seguente:

- 1) le parti designano con cadenza annuale un presidente tra i rispettivi rappresentanti in seno al comitato.
- 2) Le parti possono decidere di prorogare il mandato del presidente sulla base del suo programma di lavoro per l'anno successivo.
- 3) Il presidente è selezionato tra i candidati in base alle competenze, all'esperienza, alla disponibilità e alle capacità di far fronte alle responsabilità che ne derivano. Il presidente esercita le sue funzioni a titolo personale.
- 4) Il presidente uscente tiene consultazioni per agevolare la selezione. In assenza di un presidente, le parti possono nominare per consenso un presidente ad interim o invitare la parte che ha designato il presidente precedente a tenere tali consultazioni.
- 5) Prima o durante le consultazioni, al candidato o candidati alla carica di presidente è data la possibilità di presentare alle parti le rispettive proposte di programmi per il periodo di presidenza del comitato.
- 6) La nomina ha luogo nel corso della prima riunione ordinaria dell'anno del comitato. Qualora si renda vacante la carica di presidente nel corso dell'anno, le parti si adoperano per trovare un sostituto nel più breve tempo possibile.
- 7) La nomina diviene effettiva al termine della riunione di cui al paragrafo precedente. Se in quel momento la carica di presidente è vacante, la nomina diviene effettiva immediatamente.
- 8) Il presidente resta in carica fino al termine della prima riunione ordinaria dell'anno civile successivo, a meno che non sia più in grado di esercitare le sue funzioni o si dimetta prima.
- 9) Se le parti non riescono a raggiungere un consenso sulla selezione del presidente, con la conseguenza che il comitato non è in grado di adempiere l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno, il comitato può nominare, per consenso, un presidente ad interim tra i candidati o, in alternativa, invitare la parte che ha designato il presidente precedente ad organizzare temporaneamente le riunioni del comitato fino al momento in cui sia possibile procedere alla nomina di un presidente.
- 10) Le parti possono decidere di integrare le disposizioni del presente regolamento interno. Il regolamento interno può essere riesaminato entro cinque anni dalla sua adozione.

4. VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI REGOLAMENTO INTERNO DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Il progetto di regolamento interno per la selezione del presidente del comitato è soddisfacente. Intende garantire la certezza del diritto nella procedura di selezione del presidente.

Raccomandazione

Si propone che la Commissione sia autorizzata a esprimere in sede di comitato la posizione dell'Unione europea a favore dell'adozione del progetto di regolamento interno per la selezione del presidente del comitato.

5. BASE GIURIDICA

5.1. Base giuridica procedurale

5.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".

5.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato è un organo istituito dall'accordo.

L'atto che il comitato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.2. Base giuridica sostanziale

5.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue molteplici finalità o ha varie componenti, una delle quali sia da considerarsi principale e le altre solo accessorie, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

5.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

5.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

6. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Comitato apporterà modifiche all'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adozione del suo regolamento interno per la selezione del presidente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli appalti pubblici è un accordo multilaterale nel quadro dell'OMC il cui scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. La versione riveduta dell'accordo è entrata in vigore il 6 aprile 2014.
- (2) L'articolo XXI, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato per gli appalti pubblici ("comitato") per fornire alle parti l'occasione di consultarsi su qualsiasi questione relativa all'applicazione dell'accordo o al perseguimento dei suoi obiettivi.
- (3) L'articolo XXI, paragrafo 1, prevede che il comitato elegga il suo presidente.
- (4) Il progetto di regolamento interno per la selezione del presidente è stato distribuito dal comitato per gli appalti pubblici il 12 maggio 2023.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato riguardo all'adozione del suo regolamento interno, poiché quest'ultimo vincolerà l'Unione.
- (6) È pertanto opportuno adottare il regolamento interno che figura nell'allegato della presente decisione al fine di disciplinare il funzionamento del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici istituito dall'accordo sugli appalti pubblici per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno per la selezione del presidente consiste nel sostenerne l'adozione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente